

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 maggio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 27.

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2004 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 28.

Legge finanziaria 2004 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 30.

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Pag. 6

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 settembre 2003, n. 26-147/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica Pag. 11

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12.

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2004 Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 14.

Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante «Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi» e della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, «Valutazione dell'impatto ambientale» Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15.

Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 dicembre 2003, n. 0435/Pres.

Legge regionale n. 30/2002, art. 2, comma 1, lettera e). Regolamento di esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 30/2002 (Disposizioni in materia di energia), per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e per l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi. Approvazione Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 dicembre 2003, n. 0448/Pres.

Regolamento per la realizzazione di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 1/1998. Approvazione.

Pag. 23

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGI REGIONALI 9 febbraio 2004, n. 4.

Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo Pag. 27**REGIONE TOSCANA**

LEGGI REGIONALI 19 dicembre 2003, n. 58.

Legge finanziaria per l'anno 2004 Pag. 27

LEGGI REGIONALI 19 dicembre 2003, n. 59.

Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 Pag. 28**REGIONE CALABRIA**

LEGGI REGIONALI 9 febbraio 2004, n. 3.

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale Pag. 28**RETTIFICHE***AVVISI DI RETTIFICA*

LEGGI REGIONALI 8 marzo 2000, n. 22.

Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale. (Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2003, parte prima). Pag. 31

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 27.

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere organizzativo gestionale e contabile

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 70 è sostituito dal seguente:

«2. Tali somme possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.»

2. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 3 la parola «cinquantamila» è sostituita dalla parola «centotrentamila»;

b) al comma 3 dell'art. 3 le parole «Tale procedura comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre preventivi» sono sostituite dalle parole «Tale procedura comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di cinquantamila euro al netto dell'I VA e di almeno cinque preventivi qualora l'importo della spesa sia compreso tra cinquantamila euro e centotrentamila euro al netto di IVA.»;

c) al comma 4 dell'art. 3 la parola «cinquantamila» è sostituita dalla parola «centotrentamila».

3. La Regione può conferire al soggetto costituito ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'art. 15-bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) le funzioni relative all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale.

4. Alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 — III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«11. La giunta regionale autorizza l'utilizzo dei fondi per la partecipazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 10.»;

b) dopo il comma 12 dell'art. 27 è inserito il seguente:

«12-bis. Per garantire un adeguato supporto alla predisposizione degli interventi di cui al comma 10, la cui progettazione richiede il contributo di particolari professionalità specialistiche, è autorizzato il ricorso a forme di assistenza tecnica. Al finanziamento delle spese previste dal presente comma si provvede annualmente con legge di bilancio.».

5. La giunta regionale è autorizzata all'acquisizione di collaborazioni finalizzate a garantire il tempestivo svolgimento dei controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativamente alle operazioni da realizzarsi con il cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2000-2006.

6. Alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Premio per la pace). — 1. La Regione Lombardia istituisce un premio annuale per la pace, da assegnare a persone, enti pubblici e privati, ad associazioni lombarde che abbiano promosso iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo.

2. La giunta regionale nomina ogni anno una giuria di cinque membri, scelti tra personalità eminenti segnalate da enti, associazioni e soggetti operanti nel campo della promozione di iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo.».

7. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 25 è aggiunta la seguente:

«b-bis) la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.».

8. Alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della Regione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2-bis dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2-bis. L'autenticazione di cui al comma 2 può essere altresì eseguita da tutti i soggetti previsti dall'art. 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).».

9. Alla legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della «Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna») è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Alle componenti della commissione spetta una indennità di presenza per un importo di € 155,00 a seduta, per non più di una seduta al giorno e per non oltre cinquanta sedute annue.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di sviluppo economico

1. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-ter dell'art. 3 è inserito il seguente:

«3-ter — 1. È istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda S.p.a. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della giunta regionale; le misure d'intervento di cui al comma 3-ter, lettere b), c) e d) possono essere finanziate, nell'ambito della delibera di cui al comma 3-ter, secondo le modalità del fondo e mediante contributi in conto capitale a fondo perduto nel rispetto della normativa vigente.»;

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 è inserita la seguente:

«a-bis) la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all'avvio delle prime fasi di attività;»;

c) dopo il comma 2 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«2-bis. Per la promozione delle imprese innovative di cui al comma 1, lettera a-bis), la Regione può concedere voucher da utilizzare presso strutture ed organismi individuati. Le modalità per l'erogazione dei voucher e per l'individuazione delle strutture e degli organismi presso cui utilizzarli sono definite con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1.»;

d) il comma 4-ter dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«4-ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d-quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni. In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l'ammontare stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1.»;

e) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Cooperative di garanzia e consorzi fidi). — «1. Per agevolare l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese la Regione sostiene lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado, costituiti prevalentemente dalle piccole e medie imprese aventi i requisiti di cui all'art. 12, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni destinate alla formazione e all'integrazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nei settori dell'industria, del turismo e dei servizi, nell'ambito del processo di riqualificazione e riassetto delle strutture organizzative.

2. La giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPEFR, determina gli indirizzi e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.».

2. Alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 dell'art. 15 è sostituita dalla seguente:

d) costituzioni di reti di vendita e di centri di assistenza all'estero;»;

b) dopo il comma 5 dell'art. 15 sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. La Regione può, altresì, attivare e realizzare i programmi di cui al comma 2, lettere c) e d) sia direttamente sia tramite le camere di commercio e loro organismi regionali, il CESTEC, le università, i centri studi pubblici e privati e le associazioni di categoria dell'artigianato più rappresentative a livello regionale e aderenti alle con federazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.

5-ter. La giunta regionale stabilisce le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5-bis, in conformità alle indicazioni di cui ai punti 2.11 e 2.13 della deliberazione del consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/335 (Indirizzi, priorità e criteri per l'attuazione degli interventi regionali previsti dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia")».

3. Alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2-bis dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le risorse finanziarie stanziolate dallo Stato a favore della Regione e destinate alle imprese commerciali e ad interventi di sostegno e qualificazione delle stesse sono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1, secondo le procedure e le modalità previste nella presente legge.».

4. La Regione, per l'ammissione alle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), si avvale di Finlombarda S.p.a. per il supporto organizzativo, la raccolta delle domande, l'istruttoria, la comunicazione dell'esito alle

imprese richiedenti, nonché per l'erogazione delle agevolazioni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il direttore generale competente stipula, previa deliberazione della giunta regionale, la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore.

5. In attuazione dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) ai fini della concessione delle risorse derivanti dai bandi in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), è istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda S.p.a. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della giunta regionale.

6. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) è apporata la seguente modifica:

a) il comma 4 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'ambito delle risorse stanziolate dal bilancio regionale per gli interventi previsti dalla presente legge, la giunta regionale, al fine di migliorare l'efficienza delle procedure e l'efficacia degli interventi, su proposta del comitato tecnico per il credito di cui all'art. 9, può adeguare i criteri, la ripartizione delle risorse disponibili e l'entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2. La deliberazione della giunta regionale è trasmessa alla competente commissione consiliare.».

7. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'art. 41-bis è sostituita dalla seguente:

«(Promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive);»;

b) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 41-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del decreto legislativo n. 624/1996, incentiva gli interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale nelle industrie estrattive e al miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle imprese estrattive, anche per la realizzazione di progetti pilota per la messa a punto delle migliori tecnologie disponibili.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi in conto capitale e finanziamenti secondo le modalità previste dalle leggi in materia.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per la quota parte di intervento non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.».

8. Alla legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assessment al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 10 dell'art. 6 è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni in materia di territorio, trasporti e viabilità

1. In attuazione dell'accordo di programma quadro «Riquilibrato e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia», sottoscritto il 3 aprile 2000 ed attuativo dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra l'amministrazione statale e l'amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiornamenti, la Regione compartecipa ai costi di attuazione dei seguenti interventi stradali:

a) SS 36 Nuova Valassina: riqualifica Cinisello-Monza;

b) Tangenziale Sud di Brescia: 1° lotto fra i caselli di Brescia Ovest e Brescia centro;

c) Sistema Tangenziale di Mantova: Asse interurbano da Angeli a Cerese (Lotto A1 — 2° stralcio);

d) SS 42 Lavori di ammodernamento da Darfo a Edolo, 4° lotto: variante agli abitati di Niardo, Braone, Ceto e Nadro;

e) SS 415 Potenziamento da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda.

2. In attuazione dell'accordo di programma quadro «Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000», sottoscritto il 3 marzo 1999 ed attuativo dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra l'ammini-

strazione statale e l'amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiornamenti, la Regione partecipa ai costi di attuazione dei seguenti interventi stradali:

- a) SS 11 Magenta — SS 494 — Tangenziale ovest Milano;
b) SS 342 Briantea: peduncolo di Vedano-Olona.

3. La Regione partecipa ai costi di attuazione dell'intervento ferroviario: «Contributo per la realizzazione delle opere di mitigazione connesse al quadruplicamento ferroviario Pioltello-Treviglio» previsto dall'accordo di programma quadro «Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000» sottoscritto il 3 marzo 1999 ed attuativo dell'intesa istituzionale di programma stipulata fra l'amministrazione statale e l'amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 e suoi successivi aggiornamenti.

4. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis dell'art. 11 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, non si applica l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dall'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni.»;

b) dopo il comma 3-quater dell'art. 20 è inserito il seguente:

«3-quater 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati nel rispetto della vigente normativa di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2003 sono prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio e comunque non oltre il 31 luglio 2004. Nel periodo di proroga delle concessioni le risorse finanziarie sono assegnate dalla Regione in attuazione della legge regionale n. 2/1982, della legge regionale n. 13/1995 e della legge regionale n. 1/2002.»;

c) al comma 8-bis dell'art. 30 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

«Per l'anno 2004 il termine è prorogato al 28 febbraio 2004.».

5. Nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), i collaudi di opere pubbliche di interesse regionale di cui all'art. 31 possono essere effettuati dai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 32, appartenenti a tutte le categorie indicate dall'art. 33, comma 1, della legge medesima.

6. Alla legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatica. Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 11 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«11. Allo scopo di promuovere e favorire il recupero e la valorizzazione dei Navigli lombardi, la Regione Lombardia partecipa, con il comune di Milano, la provincia di Milano, il comune di Pavia, la provincia di Pavia, il consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi e gli altri enti pubblici o privati interessati, alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "Navigli Lombardi" e provvede alle spese di gestione nella fase di avvio.».

7. Alla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001) come modificata dall'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso del comma 10 dell'art. 3 le parole «della Giunta» sono soppresse;

b) alla lettera i) del secondo capoverso del comma 10 dell'art. 3 le parole «della giunta regionale» sono soppresse.

Art. 4.

Disposizioni in materia di servizi alla persona

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economica-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale

31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2003) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli ISU, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione.»;

b) il comma 9 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«9. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali possono accedere ad altre forme di credito ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Ai fini della programmazione della spesa sanitaria, e nel pieno rispetto delle regole di equilibrio economico finanziario del sistema anche nel medio periodo, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute, individuando la relativa copertura nel budget annuale, a rispettare il limite massimo di spesa per i beni durevoli determinato secondo modalità e criteri definiti dalla giunta regionale, in sede di approvazione dei budget medesimi.».

2. Alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è inserita la seguente:

«b-bis) promuove e sostiene la localizzazione nel territorio regionale delle produzioni cinematografiche e audiovisive.»;

b) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, la Regione concede contributi a specifiche iniziative nel campo cinematografico ed audiovisivo, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 9 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, lettera b-bis), la giunta regionale si avvale della Fondazione Film commission. Le modalità di svolgimento dell'attività, nonché gli obiettivi ed i risultati sono disciplinati da apposita convenzione.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 dicembre 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/926 del 15 dicembre 2003.

04R0193

LEGGI REGIONALI 23 dicembre 2003, n. 28.

Legge finanziaria 2004.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2003)

(Omissis).

04R0194

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003, n. 30.

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 29 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;

b) la trasparenza e la qualità del mercato;

c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;

e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;

g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;

h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse della legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali);

i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla legge regionale n. 13/2000.

Art. 2.

Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita all'art. 4, comma 1, lettera a) e altresì all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;

b) presso il domicilio del consumatore;

c) in locali non aperti al pubblico;

d) su aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/1998 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche»), limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 3.

Tipologia dell'attività

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all'art. 8 che intende esercitare nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

b) per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;

e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;

f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

Art. 5.

Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) sono stati dichiarati falliti;

b) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;

c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f) il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.

4. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

Art. 6.

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'art. 5, nonché di uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;

b) aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera b), coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell'art. 5, comma 4.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare e quale formazione igienico-sanitaria ai sensi della normativa vigente del titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o suo preposto, finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti.

5. Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività di somministrazione, sono definiti con deliberazione della giunta regionale.

6. La giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di cui al comma 5 anche tramite convenzioni con altri soggetti. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, turismo, e servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le CCIAA.

Art. 7.

Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea

1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 anche per il periodo di residenza in Italia dei:

a) cittadini e società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

b) cittadini degli Stati membri dell'UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

2. Il comune per le verifiche di cui al comma 1 può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

Art. 8.

Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i comuni relative:

a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;

b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;

c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

d) alle modalità di tutela dei locali storici.

3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e ai tre esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno altre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;

c) nelle mense aziendali e negli spazi annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

d) nel domicilio del consumatore;

e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 12;

f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;

g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 9.

Funzioni autorizzatorie dei comuni

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge e degli atti connessi è di competenza del comune competente per territorio.

2. I comuni, entro centottanta giorni dall'emanazione degli indirizzi generali di cui all'art. 8, comma 1, stabiliscono con deliberazione del consiglio comunale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.

3. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

4. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente con l'indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.

5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.

6. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:

a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;

c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.

7. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

8. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la

somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificare la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.

10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

1. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, può stabilire le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale.

12. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

13. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla giunta regionale, al prefetto, al questore, alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e alla CCIAA.

14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

15. La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.

Art. 10.

Limitazioni all'esercizio dell'attività

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 11.

Ampliamento degli esercizi

1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 12.

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Art. 13.

Disposizioni per i distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'art. 9.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 14.

Esercizio di attività accessorie

1. L'autorizzazione di cui all'art. 9 abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

Art. 15.

Subingresso

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'art. 3, comma 3 e determina la reinstatazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reinstatazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 1. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'art. 5.

Art. 16.

Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 9 sono revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15.

2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'art. 8.

3. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 17.

Orari degli esercizi

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'art. 8, comma 1.

2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

3. La giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 18.

Chiusura temporanea degli esercizi

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 19.

Pubblicità dei prezzi

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 20.

Commissioni comunali

1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:

a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;

b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;

c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;

d) ai programmi di apertura di cui all'art. 18, comma 2.

4. Per i comuni che non provvedono entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'istituzione della commissione consultiva, ai sensi del comma 1, è istituita una commissione per ciascuna comunità montana e, per il territorio non montano, per ciascuna provincia. Le commissioni sono nominate dai rispettivi presidenti.

Art. 21.

Attività di somministrazione escluse dalla legge

1. La presente legge non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) ai sensi della disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;

b) ai sensi della disciplina di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e dalla legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale) limitatamente alle persone alloggiate ed alloro ospiti; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;

c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

Art. 22.

Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione

1. È fatta integralmente salva l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001; in luogo delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'art. 3 del decreto; si applicano le condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'art. 9, comma 2.

2. Il requisito consistente nell'iscrizione al REC, di cui all'art. 1 della legge n. 426/1971, richiamato dall'art. 2 della legge n. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con uno dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b).

3. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 23.

S a n z i o n i

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 1, del r.d. n. 773/1931.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto n. 773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del regio decreto n. 773/1931.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Art. 24

Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore della presente legge i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria e della frequenza al corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 6, comma 5, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'art. 3.

2. A seguito della comunicazione di cui all'art. 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge n. 287/1991 con l'indicazione della nuova attività.

3. Il titolare di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge n. 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.

4. Il requisito professionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al REC, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.

5. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale promuove l'aggiornamento della normativa igienico-sanitaria di riferimento per il settore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 25.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 21 giugno 1988, n. 32 (Direttive regionali sugli orari dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Alle spese per l'effettuazione dei corsi professionali di cui all'art. 6, comma 6, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 5.0.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al F.S.E.» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e successivi.

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 24 dicembre 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/944 del 17 dicembre 2003.

04R0195

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 settembre 2003, n. 26-147/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 novembre 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente «disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)», relativo a «disposizioni per l'attivazione di un centro di protonterapia medica»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2252 del 12 settembre 2003, che ha per oggetto: approvazione dello schema di regolamento recante: «Regolamento in attuazione dell'art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia provinciale per la protonterapia (ATreP), di seguito denominata agenzia, ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Requisiti del direttore dell'agenzia

1. Il direttore dell'agenzia è nominato dalla giunta provinciale che lo sceglie tra persone in possesso di diploma di laurea che abbiano svolto per almeno dieci anni attività di natura dirigenziale o scientifica in strutture a carattere scientifico ovvero in centri di ricerca di rilievo nazionale o internazionale.

2. Il rapporto di lavoro autonomo conseguente alla nomina di cui al comma 1 è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro V del codice civile, di durata quinquennale e rinnovabile, i cui contenuti sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. I compensi spettanti al direttore sono determinati entro il limite massimo di quelli attribuiti al direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e sono, per una quota, correlati ai risultati della gestione accertati ai sensi dell'art. 10, comma 6.

Art. 3.

Funzioni del direttore

1. Al direttore competono le funzioni di indirizzo e di coordinamento scientifico, finanziario e amministrativo nonché quelle di direzione scientifica dell'agenzia, che svolge in coerenza con gli obiettivi stabiliti ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge e nel rispetto delle direttive formulate dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Il direttore, in particolare:

- a) ha la legale rappresentanza dell'agenzia;
- b) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge;
- c) nomina un proprio sostituto, nell'ambito della struttura di supporto prevista dall'art. 11;
- d) sottoscrive il contratto di servizio previsto dall'art. 22, comma 7, della legge ed adotta annualmente il programma di attività, sentito il comitato tecnico-scientifico e lo propone alla giunta provinciale per l'approvazione ai sensi dell'art. 10;
- e) adotta i bilanci di previsione, comprese le relative variazioni, e il conto consuntivo;
- f) adotta il regolamento interno di organizzazione e di funzionamento dell'agenzia, comprendente anche l'individuazione della pianta organica del personale, e gli atti di organizzazione interna dell'agenzia medesima;
- g) adotta il regolamento di contabilità dell'agenzia ai sensi dell'art. 13, comma 7;
- h) adotta gli atti di conferimento degli incarichi professionali previsti dall'art. 22, comma 8, della legge;
- i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale di cui all'art. 11, comma 7, lettere b), c), d) ed e);
- j) svolge le funzioni del direttore amministrativo in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; verifica l'attività del direttore amministrativo ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata dello stesso.

Art. 4.

Composizione del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

- a) un esperto in materia di fisica sanitaria e piani di trattamento in possesso di diploma di laurea in fisica, designato dall'Istituto Trentino di cultura;
- b) un esperto in materia di acceleratori e di linee di trasporto di particelle in possesso di diploma di laurea in fisica od ingegneria, designato dall'Università degli studi di Trento;
- c) un esperto in materia di radioterapia oncologica in possesso di diploma di laurea in medicina, designato dall'azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. La composizione del comitato tecnico-scientifico può essere integrata con altri esperti, in materia di fisica sanitaria, di radioterapia, di sistemi di controllo, di informatica, di edilizia contenente apparecchiature radiogene, di piani di trattamento, fino ad un massimo di due.

Art. 5.

Funzioni del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime un parere tecnico in merito ai programmi di attività dell'agenzia;
- b) formula proposte e fornisce consulenza tecnica, su richiesta del direttore o della giunta provinciale, in relazione all'attuazione del progetto di realizzazione del centro di protonterapia medica previsto dall'art. 22, comma 1, della legge;
- c) esprime parere sui progetti di ricerca e svolge attività di studio, di controllo e di monitoraggio.

2. Il comitato tecnico-scientifico riferisce degli esiti della propria attività in apposite relazioni, che trasmette al direttore dell'agenzia e alla giunta provinciale.

Art. 6.

Funzionamento del comitato tecnico-scientifico

1. I componenti del comitato tecnico-scientifico nominano al proprio interno un presidente.

2. Il presidente convoca il comitato tecnico-scientifico almeno due volte l'anno. La riunione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto di chi presiede.

4. Il presidente nomina tra i componenti un relatore ed un segretario, il quale ha il compito di redigere il verbale della riunione.

5. Il direttore dell'agenzia o una persona da questo delegata può partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

6. I componenti del comitato tecnico scientifico possono essere vincolati alla sottoscrizione di un patto di riservatezza per quelle parti dei progetti a loro sottoposti che possano comportare diritti di terzi, brevetti, e simili.

Art. 7.

Funzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nella gestione finanziaria ed economica, nonché sulla regolarità contabile della gestione.

2. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione, l'assestamento di bilancio e il conto consuntivo, compilando una apposita relazione che trasmette al direttore dell'agenzia ed alla giunta provinciale unitamente all'atto al quale la relazione si riferisce.

3. In sede d'esame del rendiconto il collegio dei revisori dei conti è tenuto a redigere una relazione che attesti la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la loro coerenza con le eventuali direttive impartite dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 10.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti possono procedere anche individualmente, in qualsiasi momento, agli accertamenti di competenza.

5. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla giunta provinciale le informazioni che la giunta provinciale richieda.

Art. 8.

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

1. La riunione del collegio dei revisori dei conti è valida quando sono presenti due componenti.

2. Il collegio dei revisori dei conti redige un verbale delle proprie riunioni, delle verifiche svolte e delle proprie decisioni.

Art. 9.

Indennità di carica e rimborso delle spese

1. Ai componenti del comitato scientifico dell'agenzia spetta un'indennità di carica determinata con provvedimento del direttore dell'agenzia, anche contestualmente all'atto di nomina del comitato, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento) per i membri dell'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

2. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica determinata dalla giunta provinciale, anche contestualmente all'atto di nomina, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19.

3. Al direttore dell'agenzia, ai componenti del comitato scientifico e a quelli dei revisori dei conti che compiano trasferte per l'esercizio delle proprie funzioni competono il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità vigenti per i dirigenti della provincia. Le trasferte dei componenti del comitato scientifico sono previamente autorizzate dal direttore dell'agenzia.

Art. 10.

Poteri della giunta provinciale

1. La giunta provinciale, con propria deliberazione, può impartire direttive vincolanti per l'agenzia per:

a) stabilire criteri e modalità operative adeguati per realizzare gli obiettivi individuati nel contratto di servizio previsto dall'art. 22, comma 7 della legge, anche in relazione al periodico aggiornamento degli stessi;

b) assicurare il sistematico coordinamento dei programmi e delle attività dell'agenzia con quelle dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e con le previsioni del piano sanitario provinciale previsto dall'art. 6 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (nuova disciplina del servizio sanitario provinciale);

c) la gestione finanziaria ed economica dell'agenzia.

2. Sono sottoposti all'approvazione della giunta provinciale:

a) i programmi di attività, i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo dell'agenzia;

b) il regolamento interno di organizzazione e di funzionamento e il regolamento di contabilità dell'agenzia, nonché le rispettive modificazioni.

3. La giunta provinciale provvede all'approvazione degli atti indicati al comma 2 entro trenta giorni, decorrenti dal loro ricevimento o, per quanto riguarda il bilancio preventivo e le relative variazioni, dalla data di approvazione delle leggi finanziarie, nel caso previsto dall'art. 35, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento); decorso tale termine, gli atti sottoposti al controllo si intendono comunque approvati. Nel caso in cui la giunta provinciale richieda chiarimenti o modifiche agli atti sottoposti alla sua approvazione, il predetto termine è interrotto al momento dell'invio della richiesta e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti o le modifiche.

4. In caso di accertata inerzia o di ritardo degli organi dell'agenzia nell'adozione di atti obbligatori, nonché in caso di inosservanza delle direttive impartite ai sensi del comma 1, la giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi all'organo inadempiente o nominare un commissario per il compimento di singoli atti.

5. In caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi dell'agenzia o di gravi irregolarità nella gestione, la giunta provinciale può disporre la revoca di tali organi prima della loro scadenza, con contestuale nomina dei nuovi incaricati.

6. Il direttore è responsabile per il conseguimento dei risultati stabiliti nel programma di attività e dalle direttive impartite dalla giunta provinciale ai sensi del comma 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nei casi più gravi, individuati nel contratto di cui all'art. 2, l'incarico del direttore può essere revocato con deliberazione della giunta provinciale. In tale caso il comitato tecnico-scientifico continua a svolgere le proprie funzioni fino a che il nuovo direttore non provveda a nominare i nuovi componenti. La giunta provinciale provvede annualmente a verificare i risultati di gestione con le modalità stabilite nel contratto di servizio.

7. La giunta provinciale, con propria deliberazione, può formulare le direttive necessarie per la formazione del primo bilancio e per gli altri aspetti concernenti l'avvio dell'attività dell'agenzia.

Art. 11.

Struttura organizzativa e personale

1. La struttura organizzativa dell'agenzia è costituita da:

a) una struttura di supporto, posta alle dirette dipendenze del direttore dell'agenzia;

b) una direzione amministrativa, cui è preposto un direttore amministrativo che risponde al direttore dell'agenzia.

2. Nell'ambito della struttura di supporto il direttore può individuare settori interni, costituenti aggregazioni funzionali di personale, ai quali assegna la realizzazione di progetti compresi nel programma di attività; in tal caso individua anche un direttore di progetto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, spetta al direttore amministrativo la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'agenzia, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi del direttore dell'agenzia.

4. La dotazione organica complessiva dell'agenzia è composta da:

- a) il direttore dell'agenzia;
- b) un esperto in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia con vasta esperienza nel settore della radioterapia oncologica, con funzioni di direttore scientifico medico;
- c) un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica od ingegneria con vasta esperienza nel settore degli acceleratori di particelle, con funzioni di direttore scientifico tecnologico;
- d) un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica con specializzazione in fisica sanitaria con funzioni di direttore fisico-medico;
- e) un direttore amministrativo;
- f) fino ad un massimo di ulteriori tredici unità di personale.

5. Il personale di cui al comma 4, lettere b), c), d), ed e) riveste qualifica dirigenziale e ad esso si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti.

6. Il numero massimo dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 22, comma 8, della legge, da attivare nell'ambito della dotazione organica complessiva determinata dal comma 4, è fissato nel numero di otto.

7. Alla copertura dei posti previsti dal comma 4 si procede:

- a) per il direttore dell'agenzia, nei modi previsti dall'art. 2;
- b) per il personale previsto dal comma 4, lettere b), c) e d) diverso da quello di cui alla lettera d) del presente comma, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento sanitario, ivi comprese quelle di cui agli articoli 15-septies e 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

c) per il direttore amministrativo di cui al comma 4, lettera e) secondo quanto previsto dalla lettera f) del presente comma ovvero secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento).

d) per il personale di cui al comma 6, con chiamata diretta secondo le modalità previste dall'accordo collettivo nazionale per il personale degli enti di ricerca e dalle norme da questo ritenute applicabili. A tale personale si applica il contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e, nell'ambito di tale contratto, in relazione alla qualificazione richiesta e alle funzioni assegnate, può essere riconosciuto anche il massimo livello contrattuale previsto;

e) per il restante personale, l'agenzia procede all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in possesso delle professionalità richieste, nei modi previsti dall'ordinamento; al predetto personale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il corrispondente personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;

f) in alternativa a quanto previsto dalla lettera e) al fabbisogno dell'agenzia si provvede con personale posto gratuitamente a disposizione da parte della provincia o dell'azienda provinciale per i servizi sanitari; tale personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'ente di provenienza.

8. L'agenzia può provvedere alla gestione del personale e allo svolgimento delle procedure di gara relative agli appalti e agli altri contratti avvalendosi delle strutture della provincia o dell'azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 22, comma 8, della legge; la giunta provinciale può formulare in proposito specifici indirizzi nell'ambito delle direttive previste dall'art. 10, comma 1.

9. Per la formazione di particolari competenze specialistiche necessarie per l'attivazione del centro di protonterapia, l'agenzia può istituire delle borse di studio post laurea, in funzione delle disponibilità finanziarie, da usufruirsi presso qualificati centri di protonterapia o presso strutture addette alla loro costruzione.

10. Per l'acquisizione di particolari prestazioni specialistiche, tecniche e scientifiche, l'agenzia può conferire incarichi professionali a consulenti esterni, determinando preventivamente limiti temporali, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 12.

Patrimonio e mezzi

1. I beni acquisiti dall'agenzia sono inseriti nell'inventario della provincia autonoma di Trento.

2. Costituiscono entrate dell'agenzia:

a) le risorse finanziarie annualmente trasferite all'agenzia dalla provincia autonoma di Trento per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, in conformità del contratto di servizio previsto dal comma 7 dell'art. 22 della legge;

b) le assegnazioni di risorse finanziarie disposte da altri enti, pubblici o privati, ovvero da organismi comunitari;

c) i trasferimenti in denaro derivanti da donazione, da eredità o da legato;

d) ogni altro reddito derivante dall'attività svolta nell'ambito delle funzioni dell'agenzia.

3. Per quanto concerne l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni di proprietà dell'agenzia si applica, per quanto compatibile, la normativa vigente per la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento, intendendosi sostituiti agli organi ed alle strutture provinciali quelli competenti secondo l'ordinamento dell'agenzia.

4. Per quanto concerne i lavori pubblici, restano ferme le competenze consultive attribuite all'organo tecnico previsto dall'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 o a tecnici a norma della stessa legge.

Art. 13.

Gestione finanziaria e contabile

1. Il direttore dell'agenzia, in coerenza con il programma di attività, adotta i bilanci di previsione entro il termine previsto dalle direttive della giunta provinciale e, acquisita la relazione annessa, di competenza del collegio dei revisori dei conti, lo trasmette alla giunta provinciale per l'approvazione.

2. Il programma di attività, predisposto in conformità delle previsioni del contratto di servizio previsto dall'art. 22, comma 7, della legge e delle eventuali direttive impartite dalla giunta provinciale, individua gli obiettivi e i progetti degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità per il perseguimento dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario; indica inoltre le spese di gestione e gli investimenti necessari al funzionamento dell'agenzia. Il programma di attività costituisce il programma di gestione dell'agenzia. Le risorse finanziarie a disposizione del direttore per l'attuazione del programma di attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento.

3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio, il direttore può disporre l'adeguamento del programma di attività, con l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi in programma.

4. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla giunta provinciale secondo le disposizioni del comma 4 dell'art. 35 e dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

5. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici, acquisita anche la relazione annessa, di competenza del collegio dei revisori dei conti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce è trasmesso alla giunta provinciale per l'approvazione.

6. Il servizio di tesoreria dell'agenzia è affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia, alle medesime condizioni.

7. Ferma restando, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge, l'osservanza dei principi e delle norme provinciali di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità, il direttore dell'agenzia può adottare un apposito regolamento di contabilità per l'agenzia, allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative peculiari dell'agenzia. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della giunta provinciale ai sensi dell'art. 10.

Art. 14.

Soppressione dell'agenzia

1. L'agenzia è soppressa alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale la giunta provinciale, con propria deliberazione, abbia accertato l'avvenuta operatività a regime del centro di protonterapia medica previsto dall'art. 22, comma 1, della legge. L'agenzia è comunque soppressa alla data del 31 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 16 settembre 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003, registro n. 1, foglio n. 12

04R0169

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12.

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 31 del 5 agosto 2003)

(Omissis).

04R0165

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2004.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 47 del 25 novembre 2003)

(Omissis).

04R0166

LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 14.

Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante «Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi» e della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, «Valutazione dell'impatto ambientale».

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 41 del 14 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 4 (*Obblighi dei comuni; delimitazione del servizio di raccolta relativo ai rifiuti urbani*). — 1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), avviati al recupero o allo

smaltimento competono ai comuni in regime di privativa, i quali sono tenuti a provvedervi predisponendo i relativi servizi. Tali servizi possono anche essere effettuati da consorzi di comuni o dalle comunità comprensoriali.

2. I servizi di cui al comma 1 sono estesi a tutto il territorio comunale o a quello interessato dal consorzio o dal comprensorio, fatta eccezione per quelle zone con popolazione non agglomerata, individuate secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. In queste zone i servizi medesimi possono essere accordati ai singoli privati.

3. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata anche ai comuni o loro consorzi che non dispongono di un nucleo rilevante di popolazione agglomerata.».

Art. 2.

1. L'art. 10 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10 (*Approvazione dei progetti degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti*). — 1. I progetti per gli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti sono soggetti al parere vincolante dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata agenzia, la quale vigila sull'osservanza delle norme in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Ai fini dell'approvazione degli impianti, occorre presentare, al sindaco territorialmente competente, la descrizione dell'impianto con l'indicazione delle operazioni di recupero o di smaltimento pianificate.

3. Il sindaco, appena ricevuta la domanda, chiede all'agenzia il parere, da rilasciare entro sessanta giorni.

4. Avverso il parere dell'agenzia è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, al comitato VIA.».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-bis (*Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*). — 1. I progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati vengono presentati a cura dell'interessato all'agenzia, che, sentiti i comuni interessati, li approva. L'approvazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi di esecuzione e stabilisce le garanzie finanziarie a copertura di eventuali danni ambientali, che devono essere prestate a favore della Provincia.».

Art. 4.

1. L'art. 11 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 11 (*Collaudo e autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti*). — 1. Almeno quindici giorni prima dell'attivazione dell'impianto, l'interessato presenta all'agenzia la domanda di collaudo e autorizzazione, corredata da una dichiarazione attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato. La dichiarazione è controfirmata dal direttore dei lavori e, per i lavori che superano l'importo di 300.000,00 Euro, dall'incaricato collaudatore dell'opera. Con la presentazione della richiesta di autorizzazione, l'esercizio dell'impianto si intende provvisoriamente autorizzato dalla data di attivazione indicata nella richiesta stessa.

2. Entro novanta giorni dall'attivazione dell'impianto, l'agenzia accerta la regolarità dello stesso e ne rilascia l'autorizzazione. Nell'autorizzazione sono individuate le prescrizioni da osservare, le garanzie finanziarie da prestare nonché le scadenze e la tipologia dei controlli interni. Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione possono essere modificate in ogni momento, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle circostanze ambientali.

3. Qualora durante l'esercizio provvisorio dell'impianto vengano accertate irregolarità dell'esercizio o emissioni superiori ai limiti, l'agenzia prescrive le misure necessarie, da adottare entro un termine massimo di novanta giorni. In casi gravi può essere ordinata l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto.

4. I termini prescritti possono essere prorogati qualora gli accertamenti siano particolarmente complessi.

5. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività.

6. La modifica di autorizzazioni, per cui non si prevede l'applicazione dell'art. 10, deve essere richiesta all'agenzia, la quale si pronuncia entro sessanta giorni.

7. Avverso il provvedimento dell'agenzia è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato VIA.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21, qualora, in seguito a controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo e all'art. 11-ter, si procede, a seconda della gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo determinato;

c) alla revoca dell'autorizzazione.

9. L'autorizzazione è altresì revocata nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di violazioni reiterate.»

Art. 5.

1. Dopo l'art. 11-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies:

«Art. 11-ter (Autorizzazione di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti). — 1. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti, a esclusione di quelli idonei alla sola riduzione volumetrica, sono autorizzati ai sensi dell'art. 11, qualora l'interessato abbia la sede legale ovvero una sede stabile in provincia di Bolzano.

2. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale, l'interessato, già munito di autorizzazione rilasciata anche da altre regioni, comunica all'agenzia, almeno trenta giorni prima dell'installazione dell'impianto, una descrizione dettagliata relativa alla campagna di attività progettata. Alla descrizione è allegata l'autorizzazione stessa e la prova dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta che provi il rispetto delle norme ambientali. Decorso il termine predetto ovvero in presenza del nulla osta dell'agenzia, l'attività può essere iniziata. L'agenzia adotta prescrizioni integrative oppure vieta l'attività, qualora l'esercizio della stessa, nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente.

Art. 11-quater (Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane). — 1. In deroga agli articoli 2-bis, 10 e 11, gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano i rifiuti elencati nell'art. 42, comma 2, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, sono autorizzati ai sensi dell'art. 39 della stessa legge. Per il trattamento dei rifiuti di cui all'art. 42, comma 2, lettere b), e) e f), della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, deve essere sentito previamente l'ufficio gestione rifiuti.

Art. 11-quinquies (Scarico di rifiuti liquidi). — 1. Lo scarico di rifiuti liquidi è autorizzato dall'ufficio tutela acque in accordo con l'ufficio gestione rifiuti, ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.»

Art. 6.

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-bis (Approvazione dei progetti di impianti IPPC). — 1. Per gli impianti IPPC di cui all'allegato V partecipano al procedimento per l'approvazione dei progetti ai sensi della direttiva 96/61/CE del consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell'amministrazione provinciale.»

2. L'art. 14 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 14 (Vigilanza). — 1. Le ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'art. 8, comma 2, all'art. 13, comma 1, e all'art. 13-bis vigilano sull'esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale o l'autorizzazione di cui all'art. 13-bis o il parere di cui all'art. 13, nonché sull'osservanza delle relative prescrizioni.»

3. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 14-ter e 14-quater:

«Art. 14-ter (Autorizzazione all'esercizio). — 1. Per i progetti per i quali si applica la procedura di approvazione cumulativa o la valutazione d'impatto ambientale, per i quali siano prescritti più di due autorizzazioni dalla parte dell'agenzia, l'interessato deve presentare, una volta realizzato il progetto, all'agenzia domanda per il rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei direttori d'ufficio rilascia, secondo i procedimenti previsti dalle singole leggi ambientali, un'autorizzazione che sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti in materia di ambiente.

Art. 14-quater (Autorizzazione all'esercizio degli impianti IPPC). — 1. Per gli impianti IPPC di cui all'allegato V i gestori dopo l'esecuzione del progetto devono presentare domanda all'ufficio VIA per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CE del consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

2. Ai sensi della direttiva 96/61/CE partecipano al procedimento altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell'amministrazione provinciale.

3. L'ufficio VIA comunica al gestore la data di avvio del procedimento. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sue spese alla pubblicazione su due quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca e uno in lingua italiana, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto, del nominativo del gestore nonché del luogo ove è possibile prendere visione degli atti e presentare le osservazioni.

4. I documenti e gli atti inerenti al procedimento vengono depositati presso l'ufficio VIA e nel comune dove l'impianto è localizzato. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 tutti i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'ufficio VIA, osservazioni sulla domanda.

5. L'agenzia, integrata con i membri a seconda del tipo di progetto ai sensi del comma 2, rilascia entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Se la documentazione è incompleta, l'agenzia può chiedere l'integrazione dalla documentazione, indicando un termine di trenta giorni; in tal caso, i termini sono sospesi fino alla presentazione della relativa documentazione.

6. L'autorizzazione relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti in materia di ambiente e ha una validità di cinque anni.»

4. Dopo l'allegato IV della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente allegato V:

«Allegato V (art. 14-quater). Categorie di attività industriali di cui all'art. 1 della direttiva 96/61/CE del consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non sono disciplinati nel presente allegato.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1. Attività energetiche.

1.1. impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 mw (1);

1.2. raffinerie di petrolio e di gas;

1.3. cokerie;

1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Produzione e trasformazione dei metalli.

2.1. impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati;

2.2. impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

2.3. impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica sia superiore a 20 mw;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

2.5. impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;

2.6. impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

3. Industria dei prodotti minerali.

3.1. impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

3.2. impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto;

3.3. impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

3.4. impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

3.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della presente sezione si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, resina epossidica;

c) idrocarburi solforati;

d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

f) idrocarburi alogenati;

g) composti organometallici;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i) gomme sintetiche;

j) sostanze coloranti e pigmenti;

k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniacca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;

4.3. impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);

4.4. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

4.5. impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;

4.6. impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti.

Fatti salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE del consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi (2).

5.1. impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi ai sensi della lista di rifiuti pericolosi di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE, nonché impianti ai sensi della direttiva 75/439/CEE del consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati (3), con una capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;

5.2. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del consiglio dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), e nella direttiva n. 89/429/CEE del consiglio del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (5), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;

5.3. impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE (punti D8, D9), con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

5.4. discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

6. Altre attività.

6.1. impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta da legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o per la tintura di fibre o di tessuti, la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

6.3. impianti per la concia delle pelli, qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito;

6.4.:

a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasce di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) impianti per il trattamento e la trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

materie prime annuali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua);

6.5. impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasce e di residui di animali, con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

6.6. impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o;

c) 750 posti scrofe;

6.7. impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno;

6.8. impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

(1) I requisiti di cui alla direttiva 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003.

(2) *Gazzetta Ufficiale* n. 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 2 luglio 1994, pag. 28).

(3) *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (*Gazzetta Ufficiale* n. 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48).

(4) *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1989, pag. 32.

(5) *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 15 luglio 1989, pag. 50.

Bolzano, 3 ottobre 2003

DURNWALDER

04R0167

LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15.

Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 47 del 25 novembre 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Nell'ambito della competenza della provincia autonoma di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, la presente legge disciplina l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

Art. 2.

Aventi diritto

1. Ha diritto di richiedere la prestazione di cui all'art. 1 il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se il minore è:

a) cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea, che risieda e abbia dimora abituale da almeno un anno in provincia di Bolzano, oppure;

b) cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, che risieda e abbia dimora abituale da almeno cinque anni in provincia di Bolzano.

2. Non ha diritto alla prestazione il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento. Ripartizione I - Affari del personale; tale cancellazione viene annotata nella graduatoria esposta all'albo della ripartizione I - Affari del personale. I medesimi concorrenti possono ripresentare domanda di iscrizione nelle graduatorie; l'inserimento nelle graduatorie medesime viene effettuato in base alla data di ricevimento della suddetta domanda, nel rispetto della scadenza annuale prevista dal comma 3 dell'art. 14.

Art. 3.

Presupposti di base

1. Presupposti del diritto alla prestazione sono:

a) l'esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di altro Stato straniero, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario;

b) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento.

Art. 4.

Requisiti economici

1. La situazione economica della/del richiedente, al momento della richiesta di anticipazione dell'assegno di mantenimento, non deve superare il valore della situazione economica corrispondente all'1,6 dell'importo del fabbisogno di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Il valore della situazione economica è determinato dalla combinazione della situazione reddituale e patrimoniale dei diversi componenti il nucleo familiare in relazione al numero degli stessi, ai sensi dell'art. 13 e dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

3. Ai fini dell'accertamento della situazione economica della/del richiedente, è da prendere in considerazione il nucleo familiare ristretto di cui all'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 5.

Ammontare della prestazione

1. L'ente erogante anticipa l'assegno di mantenimento in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque, per ogni minore, nella misura mensile non superiore all'80 per cento della quota base di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e all'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Nel caso di più minori l'importo complessivo erogabile viene aumentato secondo i parametri della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 6.

Delega alle comunità comprensoriali

1. Le funzioni amministrative relative all'intervento di assistenza previsto dalla presente legge sono delegate alle comunità comprensoriali di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, ad eccezione di quelle connesse all'esercizio del diritto di surrogazione, che permangono in capo alla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 7.

D o m a n d a

1. La domanda di anticipo dell'assegno di mantenimento è presentata alla comunità comprensoriale nel cui territorio risiede l'avente diritto.

2. Se la domanda è incompleta e non viene integrata dalla/dal richiedente, senza giustificati motivi, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la stessa è respinta.

3. Qualora la documentazione prevista dall'art. 3 sia redatta in lingua diversa da quella italiana o tedesca, è necessario allegare la traduzione asseverata in lingua italiana o tedesca.

Art. 8.

Attribuzione della prestazione

1. La prestazione è attribuita dalla comunità comprensoriale, secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sulla base delle dichiarazioni rese dalla/dal richiedente ed eventualmente acquisendo d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto, anche mediante visita domiciliare.

2. Qualora la decisione in ordine all'attribuzione della prestazione implichi valutazioni di carattere eccezionale, la decisione in merito all'attribuzione della prestazione spetta al comitato tecnico istituito presso il distretto sociale competente per territorio, secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 9.

Decorrenza e durata della prestazione

1. La prestazione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso, altrimenti decorre dal primo giorno del mese successivo.

2. L'erogazione della prestazione ha durata annuale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il perdurare dei presupposti di legge.

Art. 10.

Ricorsi

1. Avverso la decisione della comunità comprensoriale la/il richiedente può presentare ricorso, per motivi di legittimità o di merito, alla sezione ricorsi della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 11.

Accertamento della permanenza dei requisiti e perdita del diritto

1. Qualora, in caso di controllo, il beneficiario non risponda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la comunità comprensoriale sospende in via cautelare l'erogazione della prestazione.

2. La comunità comprensoriale pronuncia la decadenza dal diritto alla prestazione qualora:

a) nel termine di tre mesi dalla data della sospensione il beneficiario non dimostri di essere nuovamente in possesso di tutti i presupposti di legge;

b) il beneficiario della prestazione non rispetti l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente erogante qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, del proprio stato e della propria situazione personale, reddituale e patrimoniale, potenzialmente idonea ad incidere sul perdurare dei requisiti per l'accesso alla prestazione.

Art. 12.

Surrogazione

1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento in via anticipata comporta il trasferimento, ai sensi dell'art. 1203, comma 1, n. 5, del codice civile, in capo alla provincia autonoma di Bolzano del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario, il quale rilascia espressa dichiarazione in merito.

2. La provincia autonoma di Bolzano si rivale direttamente sul genitore obbligato al mantenimento per la riscossione delle somme erogate in via anticipata e degli interessi maturati.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico degli esercizi 2004 e 2005 per l'anticipazione delle somme per il mantenimento dei minori, stimata in 220 mila euro all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, si provvede nel modo seguente:

a) per l'importo di 55 mila euro all'anno mediante le corrispondenti entrate ritenute esigibili per effetto della surrogazione della provincia, ai sensi dell'art. 12 della presente legge, nel credito verso i genitori obbligati al mantenimento;

b) per la restante parte di complessivi 330 mila euro per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 2004-2005 nel bilancio triennale 2003-2005, funzione 27, lettera b1.

2. La spesa per gli esercizi successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 3 ottobre 2003

DURNWALDER

04R0168

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 dicembre 2003, n. 0435/Pres.

Legge regionale n. 30/2002, art. 2, comma 1, lettera e). Regolamento di esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 30/2002 (Disposizioni in materia di energia), per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e per l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2002, che ha trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative in materia di energia, salvo quelle riservate espressamente allo Stato;

Vista la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 recante «Disposizioni in materia di energia», e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera e), il quale dispone che la Regione organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attività a essi connesse;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 30/2002, che hanno individuato il livello ottimale di esercizio delle funzioni amministrative conferendole rispettivamente a Regione, province e comuni e l'art. 14, il quale dispone, al comma 2, che l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4 siano svolte transitoriamente dall'Amministrazione regionale sino all'entrata in vigore dei regolamenti volti a disciplinare omogeneamente sul territorio regionale il loro svolgimento;

Visto il testo del regolamento e degli allegati al medesimo predisposto dall'ufficio di piano che, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f*), numeri 1 e 5, della legge regionale n. 30/2002, disciplina il procedimento per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e quello per l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi e ha pertanto l'effetto di rendere effettivo il trasferimento alle province delle competenze amministrative nelle materie in esame;

Considerato il parere favorevole espresso dall'Assemblea delle autonomie locali nella seduta dell'11 novembre 2003;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3631 del 21 novembre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e per l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2003

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e per l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'art. 2, comma 1, lettera *e*) e dell'art. 14, commi 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia):

a) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione a soggetti pubblici e privati che intendano produrre energia elettrica, anche in combinazione con l'energia termica prodotta, mediante gruppi elettrogeni;

b) il procedimento per il rilascio della concessione per la distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi.

Capo I

GRUPPI ELETTROGENI

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per gruppo elettrogeno il complesso costituito da un generatore di energia elettrica mosso da un motore alternativo a combustione interna alimentato da combustibili fossili commerciali quali benzina, gasolio, metano e gas di petrolio liquefatto.

Art. 3.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di gruppi elettrogeni, anche in combinazione con l'energia termica prodotta, è inviata a mezzo raccomandata a.r. alla provincia competente per territorio, ed è redatta secondo lo schema di cui all'allegato *A*.

2. Alla domanda di autorizzazione vanno allegati:

a) il progetto dell'impianto corredato da una relazione tecnica sulle caratteristiche di installazione ed esercizio dell'impianto secondo le indicazioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera così come indicato all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 53/1998.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti le emissioni inquinanti), copia della domanda di autorizzazione e della documentazione allegata deve essere contestualmente inviata all'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), all'azienda per i Servizi Sanitari (ASS) e al comune territorialmente competente.

4. Copia della domanda e della documentazione allegata va trasmessa al gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) per le finalità previste all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 53/1998 e per conoscenza all'Ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio, alla struttura competente della Regione e al concessionario locale della distribuzione di energia elettrica.

Art. 4.

Elementi della relazione tecnica

1. La relazione tecnica di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a*), va predisposta secondo lo schema di cui all'allegato *B* e deve contenere i seguenti elementi:

a) breve descrizione introduttiva sull'ubicazione dell'impianto ed esigenze per le quali si vuole procedere all'installazione dell'impianto;

b) descrizione di massima dell'impianto;

c) data prevista di entrata in esercizio;

d) per ciascun gruppo elettrogeno vanno specificati: il tipo di combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo, la potenza termica immessa con il combustibile; la potenza elettrica nominale in kW; il rendimento globale del gruppo elettrogeno; la tipologia d'uso (continua o di soccorso), la stima delle ore di funzionamento annue e dell'energia elettrica annua prodotta in kWh;

e) caratteristiche del collegamento, se esistente, alla rete elettrica;

f) descrizione del ciclo produttivo specificando principi di funzionamento, componenti impiantistiche principali, combustibili utilizzati e consumi relativi, componenti impiantistici di interfaccia con l'ambiente atmosferico, compresi i camini per l'emissione dei fumi e unità di servizio;

g) qualità e quantità delle emissioni in atmosfera specificando le emissioni tipiche e significative dell'impianto, le emissioni secondarie e i sistemi di monitoraggio;

h) descrizione delle tecnologie adottate per la prevenzione dell'inquinamento specificando i sistemi per l'ottimizzazione del processo di combustione, i sistemi per il contenimento delle emissioni relative a SO₂, Nox e polveri, la prevenzione delle emissioni al suolo, le procedure relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni, le informazioni concernenti l'avviamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti medesimi;

i) stima dell'impatto acustico dell'impianto specificando i valori di immissione sonora di cui all'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);

j) planimetria e schemi dell'impianto;

k) indicazione se nell'ambito della stessa attività siano posseduti altri gruppi elettrogeni ad uso continuo, nonché indicazione della potenza termica e potenza nominale degli stessi.

Art. 5.

Perizia giurata

1. La perizia giurata di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a*) attesta la qualità e la quantità delle emissioni in atmosfera e deve essere rilasciata da professionisti iscritti all'albo professionale.

Art. 6.

Procedimento

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda il GRTN invia le proprie eventuali motivate osservazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 53/1998. Trascorso inutilmente tale termine, la provincia procede agli ulteriori adempimenti.

2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, l'ARPA, l'ASS e il comune territorialmente competente devono esprimere alla provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il parere di rispettiva competenza ai fini del rilascio o del diniego dell'autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, la provincia convoca ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) una conferenza di servizi alla quale partecipano l'ARPA, l'ASS, il comune e il soggetto richiedente.

3. Ai fini dell'autorizzazione va conteggiata la potenza complessiva.

Art. 7.

Gruppi elettrogeni soggetti a comunicazione

1. Non sono soggette ad autorizzazione:

a) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza termica non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL;

b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio;

c) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

d) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso.

2. All'installazione e all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui al comma 1, purché siano costruiti nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, si può procedere previa comunicazione scritta indirizzata all'ufficio competente della Provincia, all'ARPA, all'ASS e al comune. La comunicazione, redatta secondo lo schema riportato all'allegato C, produce i suoi effetti dal momento della ricezione da parte dell'ufficio competente della provincia che ne trasmette copia al GRTN, all'IJTF competente per territorio, alla struttura competente della Regione e al concessionario locale della distribuzione energia elettrica.

3. La comunicazione deve indicare:

a) per ciascun gruppo elettrogeno il tipo di combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo, la potenza termica immessa con il combustibile; la potenza elettrica nominale in kW; il rendimento globale del gruppo elettrogeno; la tipologia d'uso, continua o di soccorso, la stima delle ore di funzionamento annue e dell'energia elettrica annua prodotta in kWh;

b) che l'installazione e l'esercizio sono effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali.

4. In caso di irregolarità o carenza della comunicazione, è concesso un termine non superiore a sessanta giorni per eliminare le irregolarità o le carenze riscontrate.

Art. 8.

Trasferimento della titolarità dell'impianto e uso dell'energia prodotta

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione deve essere comunicato da entrambe le parti alla provincia e all'UTF competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena della sospensione dell'autorizzazione.

2. La comunicazione deve contenere tutti i dati identificativi dell'autorizzazione e dell'impianto. Alla stessa va allegata idonea documentazione tesa a dimostrare il passaggio della proprietà ovvero della disponibilità dell'impianto. La provincia provvede ad aggiornare l'intestazione dell'autorizzazione.

3. Le modifiche riguardanti l'uso dell'energia prodotta sono comunicate alla provincia e all'UTF competente per territorio ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'autorizzazione.

Art. 9.

Trasferimento della sede dell'impianto

1. Il trasferimento dell'impianto all'interno del territorio provinciale è comunicato alla provincia.

2. Il trasferimento dell'impianto sul territorio regionale, in provincia diversa da quella concernente l'autorizzazione, è autorizzato dalla provincia nel cui territorio viene trasferito l'impianto con il procedimento di cui all'art. 6, previa domanda del titolare del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3.

*Capo II*DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
IN BOMBOLE E PICCOLI SERBATOI

Art. 10.

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione per la distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi deve essere inviata alla provincia competente per territorio ovvero alla struttura competente della Regione qualora l'attività sia svolta sul territorio di più province.

2. La domanda, corredata dagli atti e dalla documentazione necessaria, è presentata sulla base dei modelli di cui agli allegati D per il rilascio della concessione, E per il rinnovo della concessione, F per l'ampliamento del decreto di concessione su più province e G per il trasferimento della titolarità della concessione.

Art. 11.

Procedimento

1. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda l'amministrazione competente provvede al rilascio o al diniego della concessione. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva.

2. Entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di concessione deve essere acquisita, a pena di decadenza, l'eventuale documentazione integrativa indicata nel decreto.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme previste dalla disciplina statale nel settore della distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A
(Art. 3 - domanda di autorizzazione)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
E ALL'ESERCIZIO DI UNO O PIÙ GRUPPI ELETTROGENI

Alla provincia di
(istanza in originale + documentazione)
All'agenzia per la protezione ambientale
(copia dell'istanza + documentazione)
Alla A.S.L n.
(copia dell'istanza + documentazione)
Al comune (competente per territorio)
una copia dell'istanza + documentazione)

Al gestore della rete di trasmissione nazionale (una copia dell'istanza + documentazione) e, p.c.:
 All'U.T.F. (competente per territorio) (copia dell'istanza + documentazione)
 Alla Regione (copia dell'istanza)
 Al concessionario locale della distribuzione di energia elettrica (copia della istanza).

Oggetto: Installazione n. grupp. elettrogen. cogenerator.

Domanda ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale

La sottoscritta società con sede legale in iscritta presso la C.C.I.A.A. al n. registrata al tribunale di al n. codice fiscale e partita IVA n. ... esercente l'attività di in considerazione che l'installazione di cui all'oggetto ricade nella casistica del superamento dei limiti del combinato disposto degli articoli 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1983, 20, legge n. 9/1991 e 1, comma 3, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 53/1998

Chiede:

a codesta provincia l'autorizzazione a produrre energia elettrica mediante un (o più) gruppo elettrogeno/cogeneratore in servizio continuo della potenza elettrica di MWe e della potenza termica di MWt alimentato a da installare nello stabilimento di

Si allega una relazione sulle caratteristiche di costruzione e di esercizio dell'impianto nella sua completezza, contenente anche i dati relativi alle emissioni in atmosfera nonché una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni medesime.

La società richiedente, in persona del legale rappresentante, dichiara altresì, sotto la personale responsabilità di quest'ultimo e a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, che detto impianto sarà esercitato nel rispetto delle norme di sicurezza e che l'energia prodotta sarà utilizzata per soli usi propri.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO B
(Art. 4 - elementi della relazione tecnica)

RELAZIONE TECNICA

Premessa.

Breve descrizione introduttiva sull'ubicazione dell'impianto ed esigenze per le quali si vuole procedere all'installazione.

Caratteristiche principali dell'impianto:

- a) descrizione di massima dell'impianto;
- b) data prevista di entrata in esercizio;
- c) per ciascun gruppo elettrogeno costituente l'impianto specificare:

- il tipo di combustibile utilizzato;
- le caratteristiche del motore primo;
- la potenza termica immessa con il combustibile in kW;
- la potenza elettrica nominale in kW;
- il rendimento globale del gruppo elettrogeno;
- la tipologia d'uso (continuo o di soccorso);
- una stima delle ore di funzionamento annue;
- una stima dell'energia elettrica annua prodotta in kWh;

- d) caratteristiche del collegamento (se esistente) al sistema elettrico nazionale.

Descrizione del ciclo produttivo.

- Principi di funzionamento.
- Componenti impiantistici principali.
- Combustibili utilizzati e consumi relativi.

Componenti impiantistici di interfaccia con l'ambiente atmosferico, compresi i camini per l'emissione dei fumi, e unità di servizio.

Quantità e qualità delle emissioni in atmosfera.

- Emissioni tipiche e significative dell'impianto.
- Emissioni secondarie.
- Sistemi di monitoraggio.

Stima dell'impatto acustico dell'impianto.

I valori di immissione sonora devono rispettare i limiti definiti dall'art. 2, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

Descrizione delle tecnologie adottate per la prevenzione dell'inquinamento (richiesta solo se la domanda riguarda l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988).

- Sistemi per l'ottimizzazione del processo di combustione.
- Sistemi per il contenimento delle emissioni (SO₂, NO_x e Polveri).
- Prevenzione delle emissioni al suolo.

Procedure relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni nonché informazioni concernenti l'avviamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti medesimi.

ALLEGATO C

(Art. 7 - gruppi elettrogeni soggetti a comunicazione)

COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI GRUPPO ELETTROGENO

Informazioni da fornire:

1) per ciascun gruppo elettrogeno costituente l'impianto (sia quelli già esistenti sia quelli per i quali si comunica l'installazione) specificare:

- il tipo di combustibile utilizzato;
- le caratteristiche del motore primo;
- la potenza termica immessa con il combustibile in kW;
- la potenza elettrica nominale in kW;
- il rendimento globale del gruppo elettrogeno;
- la tipologia d'uso (continuo o di soccorso);
- una stima delle ore di funzionamento annue;
- una stima dell'energia elettrica annua prodotta in kWh;

2) ubicazione degli impianti;

3) dichiarazione che l'installazione e l'esercizio sono effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

ALLEGATO D

(Art. 10 - rilascio della concessione per la distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne)

DOMANDA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GPL IN BOMBOLE ED IN PICCOLI SERBATOI FISSI TRAMITE AUTOCISTERNE.

All'amministrazione (Regione o provincia competente per territorio)

Il sottoscritto nato a il e residente in cod. fiscale in qualità di legale rappresentante della società con sede legale in via tel. c.f. e p.i. con iscrizione alla camera di commercio di

Chiede:

Il rilascio della concessione per la distribuzione e la vendita di GPL in bombole e piccoli serbatoi di proprietà nelle seguenti province:

A tal fine dichiara:

1) di presumere di installare circa piccoli serbatoi nelle seguenti province/nella provincia di per la durata della concessione.

A tal fine allega:

1) elenco dettagliato del parco bombole di proprietà e copia dei relativi certificati di collaudo;

2) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi intestata al richiedente;

3) documentazione probante il numero delle autocisterne atte al rifornimento dei piccoli serbatoi fissi (nel caso di autocisterne di proprietà è necessario allegare copia dei libretti di circolazione intestati alla Società, nonché copia della certificazione rilasciata per i relativi strumenti di misurazione fiscale; nel caso di autocisterne in comodato è necessario inviare copia del contratto di comodato la cui durata sia di almeno cinque anni dal rilascio della concessione e copia delle certificazioni rilasciata per i relativi strumenti di misurazione fiscale);

4) copia del contratto di riempimento e manutenzione delle bombole di proprietà;

5) dichiarazione sottoscritta dal responsabile della Società con la quale si garantisce la pronta disponibilità all'intervento di tecnici qualificati, con i nominativi degli stessi e attestati posseduti dai quali emerge l'idoneità all'intervento laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere nelle installazioni presso l'utente. Detta garanzia dovrà assicurare altresì l'istruzione dei propri distributori e addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi, nonché della vigente normativa di sicurezza in materia;

6) autocertificazione circa la residenza dell'amministratore e dei soci muniti di rappresentanza legale;

7) certificato della competente camera di commercio avente validità attuale ovvero autocertificazione ai sensi del testo unico n. 445/2000;

8) certificazione antimafia.

(La società può riservarsi di presentare nei 180 giorni successivi al rilascio del decreto di concessione i documenti n. 1, 2, 3, 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 7/1973).

Data,

Firma legale rappresentante

.....

(Allegata fotocopia del documento di identità)

N.B.: Si ricorda che la domanda va bollata e presentata con allegata una marca da bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle tariffe ivi previste.

ALLEGATO E

(Art. 10 - rinnovo della concessione per la distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne)

DOMANDA PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DI G.P.L. IN BOMBOLE ED IN PICCOLI SERBATOI FISSI TRAMITE AUTOCISTERNE.

All'amministrazione (Regione o provincia competente per territorio)

Il sottoscritto nato a il e residente in cod. fiscale..... in qualità di legale rappresentante della società con sede legale in viatel. c.f. e p.i. con iscrizione alla camera di commercio di

Chiede:

Il rinnovo della concessione per la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombole e piccoli serbatoi di proprietà (o in comodato), in scadenza il

A tal fine dichiara:

1) di essere titolare del decreto di concessione n rilasciato il da per la distribuzione e vendita di G.P.L. in bombole e piccoli serbatoi nelle seguenti Province/nella provincia di:

2) che la società presume di installare circa piccoli serbatoi nelle seguenti province/nella provincia;

3) di avere a disposizione n. tecnici qualificati, in modo da garantire il pronto intervento.

A tal fine allega:

1) copia del decreto in scadenza;

2) autocertificazione circa la residenza dell'amministratore e dei soci muniti di rappresentanza legale;

3) copia del contratto di riempimento e manutenzione delle bombole di proprietà;

4) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile presso terzi intestata al richiedente;

5) elenco aggiornato del numero e della dislocazione per provincia dei piccoli serbatoi fissi di proprietà, nonché della consistenza del parco bombole di proprietà;

6) documentazione probante il numero delle autocisterne atte al rifornimento dei piccoli serbatoi fissi (nel caso di autocisterne di proprietà è necessario allegare copia dei libretti di circolazione intestati alla Società, nonché copia della certificazione rilasciata per i relativi strumenti di misurazione fiscale; nel caso di autocisterne in comodato è necessario inviare copia del contratto di comodato la cui durata sia di almeno cinque anni dal rilascio della concessione e copia delle certificazioni rilasciata per i relativi strumenti di misurazione fiscale);

7) aggiornamento di tutti i dati che abbiano subito variazione dal rilascio dell'ultimo decreto;

8) certificato, in originale, della camera di commercio avente validità attuale ovvero autocertificazione ai sensi del testo unico n. 445/2000;

9) certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura in cui ha sede la società, oppure dalla competente camera di commercio.

Data

Firma legale rappresentante

.....

(Allegata fotocopia del documento di identità)

N.B.: Si ricorda che la domanda va bollata e presentata con allegata una marca da bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle tariffe ivi previste.

ALLEGATO F

(Art. 10 - ampliamento del decreto di concessione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne).

DOMANDA DI AMPLIAMENTO DEL DECRETO DI CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DI G.P.L. IN BOMBOLE ED IN PICCOLI SERBATOI FISSI TRAMITE AUTOCISTERNE.

All'amministrazione (Regione)

Il sottoscritto nato a il e residente in cod. fiscale in qualità di legale rappresentante della società con sede legale in viatel. c.f. e p.i. con iscrizione alla camera di commercio di

Premesso che:

la società istante è titolare del decreto di concessione per la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombole e piccoli serbatoi n., rilasciato da il mediante il quale esercita la suddetta attività nella provincia di

Chiede:

Il rilascio della concessione per la distribuzione e la vendita di G.P.L. in piccoli serbatoi di proprietà (o in comodato), da attuarsi anche nelle province di

A tal fine dichiara:

1) che la società presume di installare circa piccoli serbatoi per ciascuna provincia.

A tal fine allega:

- 1) copia del decreto di cui alla premessa;
2) elenco dettagliato del parco bombole di proprietà e copia dei relativi certificati di collaudo;
3) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile presso terzi;
4) documentazione probante il numero delle autocisterne atte al rifornimento dei piccoli serbatoi fissi (copia dei libretti di circolazione intestati alla Società ovvero copia del contratto di comodato nonché, in entrambe le ipotesi, copia delle certificazioni rilasciate per i relativi strumenti di misurazione fiscale);
5) dichiarazione di pronta disponibilità di tecnici qualificati per l'intervento a fronte di disservizi di qualsiasi genere e istruzioni per il corretto uso dei recipienti;
6) copia del contratto di riempimento e di manutenzione delle bombole di proprietà;
7) autocertificazione circa la residenza dell'amministratore e dei soci muniti di rappresentanza legale;
8) certificato, in originale, della camera di commercio avente validità attuale ovvero autocertificazione ai sensi del testo unico n. 445/2000;
9) certificazione antimafia.

Data

Firma legale rappresentante

(Allegata fotocopia del documento di identità)

N.B.: Si ricorda che la domanda va bollata e presentata con allegata una marca da bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle tariffe ivi previste.

ALLEGATO G

(Art. 10 - trasferimento della titolarità della concessione per la distribuzione e vendita di G.P.L. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi)

DOMANDA DI TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DI G.P.L. IN BOMBOLE ED IN PICCOLI SERBATOI FISSI.

All'amministrazione (Regione o provincia competente per territorio)

Il sottoscritto nato a il e residente in cod. fiscale in qualità di legale rappresentante della società con sede legale in via tel. c.f. e p.i. con iscrizione alla camera di commercio di

Premesso che:

in data con atto notaio registrato a il al n. rilevava il ramo d'azienda della società c.f. e p.i. ivi compreso il decreto per l'esercizio della distribuzione e vendita di G.P.L. in bombole e piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne nelle province di

Chiede:

Il trasferimento della titolarità del decreto di concessione per la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombole e piccoli serbatoi di proprietà (o in comodato), n. del a nome della società

A tal fine allega alla presente istanza la seguente documentazione:

- 1) atto notarile registrato di modifica e/o trasformazione della propria denominazione o ragione sociale ovvero di acquisto di ramo d'azienda;
2) consistenza numerica ed elenco dettagliato del parco bombole e dei serbatoi di proprietà della Società, copia dei relativi certificati di collaudo, così come prescritto dalla legge n. 327/1958 all'art. 5;
3) autocertificazione circa la residenza dell'amministratore e dei soci muniti di rappresentanza legale;
4) certificato, in originale, della camera di commercio avente validità attuale ovvero autocertificazione ai sensi del testo unico n. 445/2000;
5) certificazione antimafia.

Data

Firma legale rappresentante

(Allegata fotocopia del documento di identità)

N.B.: Si ricorda che la domanda va bollata e presentata con allegata una marca da bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle tariffe ivi previste.

Visto, Il presidente: ILLY

04R0070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 dicembre 2003, n. 0448/Pres.

Regolamento per la realizzazione di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 1/1998. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 20 della legge regionale 14 gennaio 198, n. 1, che disciplina i progetti per l'attuazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

Visto l'art. 2-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), disciplinante il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle province;

Visto l'art. 2-ter della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 3/2002 e, in particolare, il comma 1, lettera a), ai sensi del quale, nelle materie di cui all'art. 2-bis, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

Ritenuto di provvedere all'adozione di un regolamento disciplinante la realizzazione dei progetti di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3813 del 28 novembre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la realizzazione di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 1/1998 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale)», nel testo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 dicembre 2003

ILLY

Regolamento per la realizzazione di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione ai sensi dell'art. 20 della legge, regionale 1/1998 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 1/1998 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale).

2. I piani per l'inserimento professionale mirano a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti privi di occupazione attraverso la realizzazione di progetti, per figure professionalmente qualificate, che prevedano periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per figure professionalmente qualificate, i soggetti che, dopo l'assolvimento dell'obbligo formativo, abbiano conseguito almeno un attestato di qualifica professionale, ivi compreso quello basato sull'attestazione del datore di lavoro;

b) per soggetti promotori, le associazioni dei datori di lavoro, gli ordini professionali ed i collegi professionali;

c) per soggetti utilizzatori, i datori di lavoro, interessati all'attivazione dei piani, iscritti ad associazioni datoriali, ad ordini professionali e collegi professionali;

d) per province competenti, le province nel cui territorio ha sede il soggetto promotore.

Art. 3.

Natura dei rimborsi

1. I rimborsi di cui al presente regolamento hanno natura *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L. n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. In applicazione dell'art. 2 del regolamento (CE) 69/2001, l'importo complessivo dei rimborsi accordati ad una medesima impresa o ad un medesimo professionista non può superare 100.000,00 euro

con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione; nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente regolamento superi la predetta soglia, la concessione è ridotta sino al limite consentito.

3. In applicazione dell'art. 1 del Regolamento (CE) 69/2001, sono escluse dai benefici le imprese ed i professionisti che operano nei settori di cui all'allegato A.

Art. 4.

Modalità di presentazione, approvazione e finanziamento dei progetti

1. I progetti sono presentati alla provincia competente dai soggetti promotori, che si impegnano altresì a promuovere la piena attuazione e realizzazione dei progetti stessi.

2. I progetti, contenenti l'indicazione nominativa dei soggetti da inserire, devono essere presentati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2003.

3. I progetti sono approvati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, dalle competenti commissioni provinciali, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Qualora non vi sia disponibilità di fondi, l'approvazione dei progetti non costituisce titolo per l'effettuazione dei conguagli di cui all'art. 15, comma 1.

5. I progetti approvati non finanziabili per insufficiente disponibilità di fondi possono essere, ove sussistano le risorse, successivamente finanziati.

Art. 5.

Requisiti dei soggetti da inserire

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), devono, alla data di presentazione del progetto, possedere i seguenti requisiti:

a) essere in stato di disoccupazione;

b) essere di età compresa tra i 19 e 32 anni, elevata a 35 anni per i disoccupati o inoccupati di lunga durata;

c) essere residenti in Friuli-Venezia Giulia nelle aree rientranti nell'obiettivo 2, ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

d) essere privi di reddito da lavoro;

e) se iscritti nelle liste di mobilità, non percepire la relativa indennità.

Art. 6.

Requisiti dei soggetti utilizzatori

1. I soggetti utilizzatori, se imprese, devono possedere, alla data di presentazione del progetto, i seguenti requisiti:

a) avere la sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, in Friuli-Venezia Giulia nelle, aree rientranti nell'obiettivo 2, ai sensi del Regolamento (CE) 1260/1999,

b) essere iscritti al registro delle imprese di una delle province della Regione;

c) qualora l'attività d'impresa sia esercitata in forma cooperativa, risultare iscritti al registro regionale delle cooperative;

d) qualora l'impresa sia qualificata come artigiana, risultare iscritti all'albo delle imprese artigiane;

e) non svolgere, la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'inserimento è effettuato in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori;

f) non avere in atto procedure di sospensione ovvero di riduzione di personale, avente le medesime qualifiche professionali dei soggetti da inserire attraverso il piano, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

g) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

h) le cooperative devono corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. I soggetti utilizzatori, se professionisti, devono possedere, alla data di presentazione del progetto, i seguenti requisiti:

- a) esercitare la loro attività nelle aree del Friuli-Venezia Giulia rientranti, ai sensi del Regolamento (CE) 1260/1999, nell'obiettivo 2;
- b) non svolgere la propria attività nei settori elencati nell'allegato A individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991;
- c) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

Art. 7.

Requisiti dell'inserimento

1. Gli inserimenti nei progetti sono ammissibili qualora:

- a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 6 mesi precedenti la data di presentazione del progetto a seguito di licenziamenti, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- b) non siano riferibili a trasferimenti di azienda previsti dall'art. 2112 del codice civile;
- c) non interessino personale con il quale l'utilizzatore abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione del progetto;
- d) se effettuati da imprese individuali o da professionisti, non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;
- e) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

2. Gli inserimenti dei soggetti di cui all'art. 5, in cooperativa, sono ammissibili qualora:

- a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei sei mesi precedenti la data di presentazione del progetto a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;
- b) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello utilizzatore abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei 12 mesi precedenti la data di presentazione del progetto;
- c) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

Art. 8.

Comunicazioni ed attestati

1. I soggetti utilizzatori devono comunicare, entro il termine di quindici giorni, alla provincia e alla direzione provinciale del lavoro, l'effettivo inserimento dei soggetti.

2. A conclusione del progetto viene rilasciato ai soggetti inseriti da parte degli utilizzatori un attestato relativo all'esperienza maturata.

Art. 9.

Durata e modalità di svolgimento

1. I progetti per l'inserimento professionale non possono avere durata superiore a dodici mesi.

2. La partecipazione dei soggetti di cui all'art. 5 al progetto non può essere superiore alle ottanta ore mensili.

3. L'orario normale di svolgimento dei piani è di venti ore settimanali e di non più di otto ore giornaliere e deve articolarsi in almeno tre giorni la settimana.

4. La parte formativa può essere compresa tra un minimo del cinque per cento ed un massimo del cinquanta per cento delle ore complessive previste.

5. Le attività previste non possono svolgersi in orario notturno.

Art. 10

Modalità di utilizzo

1. L'utilizzazione dei soggetti di cui all'art. 5 nei progetti di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude ai soggetti utilizzatori di assumere successivamente i soggetti medesimi con contratto di inserimento relativamente alla stessa area professionale.

2. I soggetti utilizzatori adottano idonee forme di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa nonché per eventuali danni arrecati dai soggetti inseriti nei confronti di terzi.

Art. 11.

Limiti ed esclusioni

1. Il numero dei soggetti che è possibile inserire attraverso il progetto non può essere superiore al dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato dell'utilizzatore. Per i soggetti utilizzatori con meno di cinquanta dipendenti a tempo indeterminato, a prescindere dal numero di questi ultimi, gli inserimenti possono essere pari al massimo a cinque unità.

2. È esclusa la possibilità di accesso di un medesimo giovane a due progetti di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo.

Art. 12.

Sostituzioni

1. Qualora dovessero verificarsi degli eventi che non consentano la prosecuzione del rapporto d'inserimento, i soggetti promotori chiedono la revoca dell'assegnazione alla provincia, che provvede alla conseguente sostituzione dei soggetti il cui rapporto di inserimento professionale si sia risolto anticipatamente.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i nuovi soggetti subentrano nel progetto medesimo per il periodo residuo e comunque entro i limiti finanziari assegnati.

Art. 13.

Ferie

1. Ai soggetti inseriti spettano le ferie secondo quanto esplicitamente previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il partite presso il soggetto utilizzatore. Qualora il progetto sia di durata inferiore a dodici mesi ovvero la partecipazione del soggetto allo stesso sia inferiore alle ottanta ore mensili, le ferie spettanti vengono proporzionalmente ridotte.

Art. 14.

Indennità

1. Ai soggetti viene corrisposta una indennità oraria di euro 3,87 per un massimo complessivo di ottanta ore mensili. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico dei soggetti utilizzatori.

2. Le indennità saranno corrisposte dai soggetti utilizzatori sulla base delle effettive presenze giornaliere.

3. Nel caso di malattia, le assenze, se debitamente documentate, non comportano la sospensione dell'indennità.

4. In caso di infortunio o di malattia professionale con conseguente corresponsione dell'indennità giornaliera da parte dell'INAIL, l'indennità dovuta per l'avvenuto inserimento nel progetto sarà sospesa per tutto il periodo coperto dall'indennizzo da parte dell'istituto medesimo. Alla cessazione dell'inabilità temporanea, il soggetto potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto nel progetto.

5. È ammessa la possibilità di fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per un periodo analogo a quello già stabilito per le lavoratrici dipendenti. In tale circostanza sarà corrisposta un'indennità pari all'ottanta per cento di quella spettante ai sensi dei commi precedenti. Nel periodo della gravidanza l'interessata non può essere adibita a lavorazioni ritenute faticose, pericolose o insalubri. Alla cessazione dell'inabilità temporanea la lavoratrice potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto nel progetto.

6. I soggetti utilizzatori possono impartire ai soggetti già utilizzati nei progetti d'inserimento professionale una formazione aggiuntiva che è a totale carico del soggetto utilizzatore medesimo.

7. L'indennità è corrisposta dai soggetti presso i quali è svolta l'esperienza lavorativa anche per la parte di competenza della Regione.

Art. 15.

Conguagli e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le somme anticipate ai sensi dell'art. 14, comma 7, sono conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Tali somme, previa rendicontazione, sono rimborsate all'INPS da parte della Regione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.

Art. 16.

Cumulo

1. I benefici sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi, qualora queste ultime non escludano espressamente la cumulabilità con diverse provvidenze.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i benefici non sono cumulabili con quelli disciplinati dagli interventi rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3 del Fondo sociale europeo.

Art. 17.

Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento le province possono disporre ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli interventi oggetto del presente regolamento allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei medesimi, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità delle dichiarazioni rese, l'effettivo impiego dei soggetti nei progetti, nonché l'attribuzione agli stessi di mansioni corrispondenti alle qualifiche da conseguire.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO A

(Art. 6 - Requisiti dei soggetti utilizzatori)

ELENCO DEI SETTORI ESCLUSI

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasce;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe);

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe);

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo);

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo);

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe);

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria);

15.61.2 «Altre lavorazioni di, semi e granaglie» limitatamente a:
lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;

produzione di farina di riso;

produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi od frutta a guscio;

fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe);

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo);

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe);

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe);

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe);

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe);

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe);

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe);

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe);

16. «Industria del tabacco (tutta la divisione).

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo).

Industria Automobilistica:

34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semi-rimorchi (tutta la divisione).

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche;

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali.

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione);

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (tutta la classe);

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe).

Industria carboniera:

10. Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione).

Trasporti:

60. Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione);

61. Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione);

62. Trasporti aerei (tutta la divisione);

63.1 Movimentazione merci e magazzino (tutto il gruppo);

63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo);

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo).

Agricoltura.

01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione);

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali servizi connessi (tutta la sottosezione).

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Visto: *Il presidente:* ILLY

04R0072

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4.

Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 9 febbraio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 117 della Costituzione in materia di tutela della salute ed alimentazione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, disciplina la movimentazione di ovini e caprini nel territorio della Regione Emilia-Romagna al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili attraverso il pascolo.

Art. 2.

Modalità di movimentazione

1. Il pascolo di ovini e caprini è consentito esclusivamente su terreni di proprietà o in affitto o in concessione, chiaramente delimitati ed identificabili.

2. Lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo è soggetto ad autorizzazione sanitaria, concessa dal sindaco del comune di destinazione previo parere del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, anche nel caso di movimenti intracomunali.

3. Gli ovini e i caprini che vengono trasferiti per ragioni di pascolo o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi e non possono essere trasferiti con altri mezzi, eccetto i casi autorizzati dal sindaco su parere conforme del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 3.

Identificazione

1. Tutti gli ovini e i caprini di cui all'art. 2 devono essere identificati con le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali).

Art. 4.

Condizioni sanitarie

1. Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.

2. Tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono essere stati sottoposti con esito favorevole ad un controllo sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi novanta giorni.

Art. 5.

Documentazione di accompagnamento

1. Gli ovini e i caprini che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza con automezzo devono essere trasportati unitamente al documento di accompagnamento, di cui al modello 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, sul quale deve essere riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato.

2. Copia del documento di cui al comma 1 deve essere consegnata al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di destinazione entro quarantotto ore lavorative dall'arrivo degli animali.

Art. 6.

Sanzioni

1. La violazione di quanto disposto dall'art. 2 e dall'art. 5, comma 1, comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 euro per capo. Qualora il proprietario non provveda ad ottemperare alle disposizioni impartite dai soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente è disposta la confisca degli animali e la loro successiva macellazione, al fine di ripristinare le condizioni dettate dalla presente legge.

2. La violazione dell'art. 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 euro per ogni capo non correttamente identificato.

3. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, qualora il proprietario non provveda entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di reiterazione l'importo della sanzione è raddoppiato.

4. La violazione di quanto disposto dall'art. 4 comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 euro per capo. È in ogni caso disposta la confisca degli animali e la loro successiva macellazione.

Art. 7.

Applicazione

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della presente legge, adotta apposita direttiva per l'applicazione delle disposizioni ivi previste.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 febbraio 2004

ERRANI

04R0192

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 58.

Legge finanziaria per l'anno 2004.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 29 dicembre 2003)**(Omissis).*

04R0139

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 59.

Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 29 dicembre 2003)

(Omissis).

04R0140

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 3.

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 2 del 31 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

1. Il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.

2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici ed enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.

3. La Regione riconosce le istituzioni teatrali consolidate nell'ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.

4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove la rappresentazione del repertorio del teatro greco-romano, valorizzando l'utilizzazione degli anfiteatri greco-romani presenti sul territorio, promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell'ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese, favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di ospitalità reciproca con altre nazioni.

Art. 2.

Tipologie di intervento regionale

1. La Regione interviene con l'erogazione diretta di sovvenzioni ai beneficiari, ovvero attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, ovvero stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli enti locali interessati.

2. La Regione attua altresì gli scopi di cui all'art. 1, riconoscendo e favorendo la costituzione di soggetti stabili operanti nel settore del teatro.

3. La Regione può favorire l'accesso al credito da parte degli organismi teatrali di nuova formazione con apposite convenzioni con gli istituti bancari.

4. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'art. 10.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge, proposto da un comitato di esperti è deliberato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il comitato di cui al comma precedente è composto da cinque membri di acclarata competenza e prestigio nazionale ed internazionale nel campo del teatro di prosa ed è nominato dal consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero alla scadenza dei termini, dall'ufficio di presidenza.

TITOLO II

INTERVENTI DIRETTI

Art. 3.

Soggetti beneficiari di interventi diretti

1. La Regione eroga finanziamenti ad associazioni, enti pubblici e privati e ad imprese e fondazioni aventi sede nel territorio calabrese e operanti nel settore teatrale con caratteristiche di continuità e professionalità.

Art. 4.

Spese finanziabili con interventi diretti

1. La Regione, nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 10, finanzia i soggetti beneficiari per:

- a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali;
- b) la promozione e la diffusione dei prodotti culturali calabresi nei migliori circuiti di distribuzione teatrali nazionali ed esteri;
- c) organizzazione di festival e rassegne sul territorio calabrese;
- d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;
- e) iniziative volte alla promozione dell'attività creativa di nuovi autori in particolare calabresi e dell'espressione artistica dei giovani;
- f) attività di formazione degli operatori del settore, anche in collaborazione con l'università, sulla base della vigente normativa nazionale e comunitaria;
- g) attività di promozione delle tradizioni teatrali locali;
- h) iniziative per promuovere la riaffermazione del teatro greco e romano classico, valorizzando i siti storici presenti sul territorio.

2. La Regione inoltre può concedere incentivi finanziari per spese relative, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività teatrali, a seconda dell'importanza della struttura, nelle forme e nei modi definiti dal regolamento di attuazione.

3. Ove le sedi e le attrezzature siano di proprietà di enti locali, le forme dell'intervento saranno regolate ai sensi del titolo III della presente legge.

Art. 5.

Requisiti delle iniziative ammissibili

1. La Regione, al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative singole o consorziate nel settore della produzione teatrale, può sostenere, per ogni triennio, non più di cinque organismi che mai abbiano usufruito di interventi finanziari regionali a sostegno della loro attività e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituzione legale dell'organismo da almeno due anni con sede in Calabria;

b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana ed al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale;

c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia autonomia organizzativa e gestionale;

d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli enti locali;

e) realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento e nell'ambito regionale, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della Siae;

f) raggiungimento di almeno trecento giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza;

g) possesso di requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale.

2. La Regione assicura ai predetti soggetti spazi di attività e utili forme di tutoraggio, anche favorendo l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra questi organismi ed un organismo di stabilità.

Art. 6.

Stabilità teatrale

1. La Regione riconosce e promuove l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità. Teatri stabili sono quei soggetti aventi natura di persona giuridica di diritto privato, costituiti dalla Regione, da comuni e province, direttamente o attraverso forme associative e consortili di loro emanazione, ovvero soggetti privati, partecipati da almeno un ente pubblico territoriale, aventi le seguenti caratteristiche:

a) rapporto stabile ed esclusivo tra l'attività del soggetto ed uno o più luoghi teatrali;

b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale e regionale;

c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale e/o alla valorizzazione dell'identità regionale;

d) promozione di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell'ambito regionale;

e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

f) creazione di rapporti stabili con scuole e università per la realizzazione di specifici progetti di accrescimento della cultura teatrale;

g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, con particolare riferimento all'ambito culturale del luogo di insediamento, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo di recente formazione;

h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale;

i) per ogni anno del triennio dovranno garantire la stabilità del nucleo artistico, pari ad almeno il 40% dell'intero organico artistico e del personale amministrativo e tecnico;

j) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di tremila giornate lavorative e ottanta giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede;

l) direzione artistica con comprovate capacità professionali, autonoma ed esclusiva.

2. I soggetti così individuati devono essere dotati di uno statuto che determina le forme della partecipazione della Regione e degli enti locali interessati agli organi amministrativi e di controllo.

Art. 7.

Organismi riconosciuti

1. Nell'ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, la Regione, sostenendone l'attività, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell'attività teatrale svolte dagli organismi che, precedentemente alla data di approvazione della presente legge, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) riconoscimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto ministeriale n. 470/1999 e successive modificazioni;

b) riconoscimento da parte della Regione con legge regionale;

c) sede e svolgimento delle attività teatrali con iniziative di livello nazionale, svolte in Calabria in maniera continuativa e professionale da non meno di quindici anni.

2. Nell'ambito della prima programmazione la Regione sostiene, altresì, l'attività svolta dai teatri municipali di particolare interesse storico e/o artistico gestiti da amministrazioni pubbliche o da fondazioni.

TITOLO III

CONCORSO FRA REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 8.

Funzioni di province e comuni

1. Le province e i comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:

a) promuovono la cultura teatrale nel pubblico e l'attività teatrale;

b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili operanti nel settore teatrale;

c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio;

d) promuovono la diffusione delle attività teatrali nelle scuole, e sostengono la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti.

2. Le province e i comuni concorrono, altresì, alla definizione dei programmi regionali in materia di teatro.

3. La Regione concorre finanziariamente con gli enti locali, nell'ambito del programma triennale, all'espletamento dei compiti di questi ultimi in materia di teatro riservando una quota fino al 10% sullo stanziamento di cui alla legge regionale n. 16/1985 a favore delle compagnie amatoriali che mirano a salvaguardare la cultura dialettale calabrese.

Art. 9.

Sistema delle residenze

1. La Regione, in accordo con i comuni interessati e con il concorso delle province di riferimento, e nell'ambito della programmazione regionale triennale, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili.

2. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei comuni proponenti e delle province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento,

con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché del particolare valore culturale dei progetti presentati da compagnie teatrali legalmente riconosciute e con comprovata attività svolta in Calabria almeno tre anni precedenti all'istanza.

3. L'accordo di cui al comma 1 attribuisce a compagnie teatrali che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento d'attuazione, la permanenza triennale in un teatro municipale, sulla base di un progetto che prevede:

- a) attività di produzione e formazione;
- b) un numero predefinito di rappresentazioni;
- c) un periodo minimo di apertura della sede teatrale;

d) un cartellone improntato alla multidisciplinarietà - con spettacolo di teatro, danza e musica - definito in collaborazione con altre realtà del territorio operanti in quei settori.

4. I criteri che regolano le attività relative ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 3, sono definiti nel regolamento di attuazione.

5. La permanenza di cui al comma 3 su proposta del comune interessato, può, essere rinnovata, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.

TITOLO VI

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 10.

Programma regionale

1. Il consiglio regionale approva su proposta della giunta regionale il programma triennale in materia di teatro.

2. Il programma di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, determina:

a) le finalità generali, le priorità tra le diverse tipologie e le modalità d'intervento;

b) i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;

c) il sistema delle residenze teatrali;

d) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti stabili.

Art. 11.

Misura delle sovvenzioni regionali

1. La Regione garantisce agli organismi ammessi a finanziamento in virtù della presente legge, contributi annui non inferiori al 30% delle uscite indicate nel loro bilancio consuntivo per i primi € 500.000,00; del 15% per i successivi € 500.000,00 e del 10% per gli importi ulteriori. Dette percentuali vengono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto nel bilancio regionale.

2. Il finanziamento di cui al comma precedente potrà essere aumentato o diminuito di non più del 25% in base alla valutazione artistica e di non più del 15% in base alla valutazione quantitativa (numero di giornate recitative, lavorative e numero di lavoratori impiegati), svolta dal comitato di esperti in sede di programmazione triennale.

3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, eroga finanziamenti nella misura massima del 50% dell'intero importo dell'intervento.

4. L'impegno finanziario della Regione a sostegno delle nuove iniziative di cui all'art. 5 non può superare il 15% delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore teatro. Qualora i fondi rimanessero inutilizzati saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

Art. 12.

Modalità di erogazione dei benefici

1. Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi sono determinati dal regolamento di attuazione.

2. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell'anno precedente, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.

3. La giunta regionale, nel rispetto dei criteri indicati, dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, e nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 10, tenendo conto altresì di indicatori di qualità, individua fra i richiedenti aventi i requisiti di legge, i soggetti beneficiari e l'entità del finanziamento, specificandone la destinazione.

4. La giunta regionale eroga una anticipazione pari all'80 per cento del contributo ammesso e finanziato entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione.

5. Il saldo viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione del conto consuntivo dell'anno di riferimento, che dovrà avvenire - a pena di decadenza - entro il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con fondi comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 14.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 15.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 9 febbraio 2004

CHIARAVALLOTI

04R0189

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 22.

Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale. (Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2003, parte prima).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 19 novembre 2003)

Si segnala che nella legge regionale in oggetto all'art. 104 (Procedura di alienazione dei beni immobili), comma 1, è erroneamente richiamato l'articolo 124 anziché l'articolo 127 della predetta legge.

04R0108

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407019/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 5 1 5 *

€ **1,60**